



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

Tel. 0781/964440- 0781/963111 protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

UFFICIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto allo spopolamento denominata "Assegno di Natalità". Anno 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della:

- Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, c. 2, lett. a);
- Legge Regionale 1° febbraio 2023, n. 1 (legge di stabilità 2023 - Tabella A)
- Legge Regionale 05 febbraio 2024 n. 1 articolo 3, comma 3;
- Deliberazione della Giunta Regionale 30/52 del 5 giugno 2025;
- Determinazione Responsabile Amministrativo n. 50 del 13-02-2026

RENDE NOTO CHE

La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato, a partire dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2022 (Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3), una serie di misure strutturate per contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli Comuni, destinando risorse significative a sostegno delle aree a rischio demografico.

In particolare, l'articolo 13 della suddetta legge ha introdotto un contributo economico in favore dei nuclei familiari residenti, o che trasferiscono la propria residenza, in Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo a partire dal 1° gennaio 2022, fino al compimento del quinto anno di età.

Successivamente, con l'art. 20, comma 3, della L.R. 1° febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), è stata precisata la definizione di "*nucleo familiare*", inteso come composto da almeno un genitore e dal figlio residente nello stesso Comune.

Con l'art. 3, comma 3, della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1, la misura è stata estesa, a decorrere dal 2024, ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2022), garantendo la copertura finanziaria dell'intervento fino all'anno 2026.

Pertanto, a partire dal 2024, il contributo può essere riconosciuto a favore dei nuclei familiari che risiedano o trasferiscano la propria residenza in qualsiasi Comune sardo con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (dato ISTAT 2022).

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA MISURA

La misura intende incentivare la natalità nei piccoli centri, sostenendo la presenza stabile di famiglie con figli nei Comuni demograficamente fragili. Il contributo è concesso sotto forma di **assegno mensile**:

- euro 600 mensili** per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo;
- euro 400 mensili** per ciascun figlio successivo.

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che risiedano stabilmente o trasferiscano la propria residenza nei Comuni aventi popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, come censita dall'ISTAT al 31 dicembre 2022, secondo le modalità dettagliate nei paragrafi successivi.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

1. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
 - a) dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
 - b) dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
2. abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell'anno della nascita del figlio;
3. si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno **cinque anni** consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
4. almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
5. non occupino abusivamente alloggi pubblici;
6. siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a **dimora abituale** nel Comune di nuova residenza per l'intero periodo di godimento del beneficio;
7. esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
8. siano cittadini italiani, dell'Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo "assegno natalità" **deve essere sottoscritta da entrambi i genitori**; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

ART. 4 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Piscinas, disponibili presso la sede comunale in una apposita cartella posizionata all'ingresso, o sul sito internet del Comune di Piscinas (www.comune.piscinas.ci.it). **La domanda potrà essere presentata** dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il termine ultimo delle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2026.

la domanda e la documentazione allegata dovrà essere fatta pervenire, **a pena di esclusione** all'indirizzo protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it (abilitato a ricevere anche posta da e-mail ordinarie) avendo cura di trasmettere la documentazione in formato pdf. Non potranno valutarsi le istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili).

il sistema informatizzato provvederà, in automatico, alla comunicazione del numero di protocollazione dell'ente utile all'utente per la verifica dell'esito della pratica.

Nell'oggetto della PEC/e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l'accesso alla misura regionale “Assegno di Natalità 2026”.

ART. 5 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dal cambio di residenza del nucleo familiare.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili ed è riconosciuto ai nuclei familiari, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare.

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle richieste pervenute e predisporrà l'elenco dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 30/52 del 05/06/2025 e sulla base delle priorità specificate dal presente avviso.

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

La presentazione di file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili), presentazione oltre i termini di scadenza, moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine o altri elementi essenziali, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina la irricevibilità e la conseguente esclusione dal procedimento.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di eventuali chiarimenti/integrazioni.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento provvede a redigere l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con il rispettivo importo e l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili in applicazione dei criteri stabiliti dal presente bando;

Completata la valutazione delle domande e della documentazione a suo corredo, con apposito provvedimento il Responsabile approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo con relativo importo concesso;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni che ne hanno comportato l'esclusione.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Piscinas che gestisce l'intervento tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi spettanti. L'erogazione dell'assegno terrà conto del possesso dei requisiti che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Resta inteso che si procederà alla ripartizione ed erogazione dei contributi nel rispetto delle priorità previste ed entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Piscinas.

Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE/IRRICEVIBILITA'

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
3. che presentino moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine o di altri elementi essenziali, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte.

Art. 10 - VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici istituzionali.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti e mettere in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando è titolare del Trattamento il Comune di Piscinas, Via R. Margherita 65, 09010 Piscinas.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 12 - PUBBLICITA'

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 13 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 art. 13, comma 2, lett. a) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Piscinas lì 13-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pietro Paderas
(firmato digitalmente)